

Allegato alla determinazione dirigenziale n. del

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il concorso alla realizzazione di interventi finalizzati a sostenere la domiciliarità con servizi di assistenza domiciliare da effettuarsi nei confronti di cittadini privi o carenti di risorse di autonomia residenti nel Comune di San Donà di Piave.

Gli interventi di assistenza domiciliare si collocano nella rete dei servizi territoriali con lo scopo di garantire alle persone in situazione di difficoltà la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, tutelandone il benessere psicofisico e sociale e favorendo il miglioramento della qualità della vita presso il proprio domicilio.

Attraverso una serie di prestazioni effettuate da personale qualificato si promuove la massima autonomia dell'individuo.

Gli interventi dovranno essere rivolti non solamente all'utente ma dovranno prevedere momenti di confronto con i familiari, con il vicinato, con i gruppi di volontariato, con gli altri servizi del territorio, e con tutti coloro che costituiscono la "rete" relazionale in cui si colloca l'individuo, nell'ottica dello sviluppo di un servizio di comunità.

Art.2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di mesi 12 dalla firma della Convenzione.

Art. 3 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Come disposto dal Regolamento Comunale Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.123 del 25/10/2004 le finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare sono:

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio sociale territoriale, rivolto ai singoli o a nuclei familiari in difficoltà che, per specifiche esigenze di ordine socio – assistenziale permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio, sostegno e collaborazione per attività relative alla cura della persona, al governo della casa, alla vita di relazione e al superamento di difficoltà organizzative familiari.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. mantenimento, inserimento e reinserimento delle persone in stato di bisogno nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- b. promozione e recupero delle capacità di autonomia delle persone attraverso le risorse personali, familiari, amicali e di vicinato presenti nel territorio;
- c. contrasto dei processi di emarginazione sociale, isolamento e solitudine.

Art.4. - DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio le persone residenti nel Comune di S. Donà di Piave che si trovino in situazioni di disagio sociale, sanitario ed economico secondo un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.

In particolare sono destinatari del servizio:

- a. persone anziane e disabili che vivono sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- b. le persone che vivono in famiglia in gravi difficoltà, a cui i parenti non siano in grado di prestare la necessaria cura e assistenza;
- c. i soggetti disabili e inabili in età lavorativa, limitatamente a situazioni di bisogno rilevate dal servizio sociale;
- d. minori che vivono in famiglie in situazioni di disagio sociale;

e. i soggetti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato, che necessitano di interventi integrativi assistenziali.

In casi di particolare gravità ed emergenza, rilevata dal Servizio sociale, possono usufruire del Servizio anche le persone non residenti nel Comune.

In caso di ricovero ospedaliero del soggetto a vita sola, privo di congiunti non in grado di provvedere, può essere garantita la continuità delle prestazioni rivolte alla persona.

Art. 5 - PRESTAZIONI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si realizza attraverso l'erogazione delle seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI RIFERITE AL CONTESTO DI VITA DELL'UTENTE

1. aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
2. cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera , cucina e bagno);
3. cambio e lavaggio della biancheria;
4. preparazione o distribuzione dei pasti;
5. acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
6. indicazione sulle corrette norme igienico sanitarie;
7. interventi volti a favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extrafamiliare;
8. stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
9. coinvolgimento di parenti , amici, vicini;
10. rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
11. svolgimento di piccole commissioni;
12. disbrigo di pratiche varie;
13. aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell'utente;
14. aiuto al mantenimento di abilità(uso del telefono. Elettrodomestici, autobus etc..)
15. interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la compagnia., l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti nel territorio; aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso;
16. ogni altra prestazione socio - assistenziale atta a rispondere al bisogno

PRESTAZIONI RIFERITE ALLA PERSONA NEL PROPRIO DOMICILIO

1. aiuto nell'attività della persona
2. aiuto ad alzarsi dal letto;
3. pulizia e cura personale, compreso prestazioni di podologia(cura ed igiene del piede);
4. vestizione;
5. assunzione dei pasti;
6. corretta deambulazione;
7. uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
8. mobilitazione di persona costretta a letto;
9. aiuto volto alla tutela igienico sanitaria;
10. prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali;
11. assistenza per la corretta assunzione dei farmaci su prescrizioni mediche e opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
12. segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività e di problemi che comportino interventi e programmi esterni.
13. trasporto, consegna e somministrazione di pasti caldi al domicilio di utenti che non siano in grado di provvedervi da soli, da prelevare presso il ristoranti, ditte convenzionate o centri di cottura comunali;

14. accompagnamento dell'utente presso strutture sociali e sanitarie per cura, visite mediche, prelievi, controlli, per la tenuta dei contatti con il medico di base e gli operatori sanitari dell'AULSS 10;
15. accompagnamento dell'utente per attività ricreative e culturali, per l'effettuazione della spesa, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali, ecc., nonché per l'accesso ad uffici pubblici e lo svolgimento di pratiche amministrative urgenti e/o necessarie.
16. cura del servizio di lavanderia e stireria, eventualmente disposto dall'Amministrazione comunale in caso di particolare difficoltà e bisogno dell'utente, ed effettuato con mezzi del Comune o da lavanderie pubbliche o da ditte convenzionate;
17. aiuto in caso di ricovero presso strutture sanitarie o residenziali (cambio biancheria, disbrigo pratiche urgenti, ecc.).

PRESTAZIONI ULTERIORI

1. pulizie straordinarie, da effettuarsi anche con l'uso di macchinari e piccola manutenzione al domicilio dell'utente.

Per le prestazioni aggiuntive verrà di volta in volta concordato il relativo prezzo, con riferimento analogico a quelli delle prestazioni che già formano oggetto dell'appalto.

I veicoli che si rendano indispensabili per garantire gli spostamenti con riferimento alle prestazioni suddette, dovranno essere messi a disposizione dalla ditta senza alcun costo aggiuntivo per il Comune. Solo in casi particolari, valutati dal responsabile del servizio comunale, potranno essere messi a disposizione mezzi di proprietà comunale.

In tal caso, fatte salve comunque le specifiche responsabilità penali e civili verso terzi o riconducibili alla violazione di disposizioni del codice della strada, il personale della cooperativa sarà ritenuto responsabile verso l'ente proprietario dei danni arrecati ai mezzi utilizzati per: imprudenza, imperizia, negligenza o comportamenti pericolosi. In tal caso il Comune si riserva di rivalersi sulla cooperativa per le successive azioni di risarcimento.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare, orientate a realizzare il piano personalizzato ed integrato dell'intervento, devono essere caratterizzate:

- a) da flessibilità dell'intervento e della prestazione;
- b) da un'articolazione dell'orario di lavoro funzionale alle esigenze e ritmi di vita delle persone;
- c) dalla concentrazione delle ore di intervento di igiene personale per le persone allettate nella fascia oraria del mattino per garantire maggior adeguatezza al bisogno.

Art. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, la ditta affidataria svolge un ruolo complementare e a supporto delle competenze del Servizio Sociale comunale ed a tal fine mette a disposizione dell'Ente un numero di operatori addetti all'assistenza e/o socio sanitari, in possesso di patente di guida B e automuniti, idoneo a garantire la copertura del monte ore di servizio indicato e delle necessità di flessibilità organizzativa segnalate dall'Ente. Le sostituzioni che dovessero essere necessarie dovranno essere effettuate entro lo stesso giorno al fine di assicurare la continuità del servizio.

La ditta affidataria mette altresì a disposizione un Coordinatore degli Operatori che svolge le seguenti funzioni:

- 1) coordinare gli interventi degli operatori di assistenza attraverso piani di lavoro settimanale, che garantiscano la continuità del servizio;
- 2) prevedere momenti di sostegno al personale con attività di verifica e di supervisione con riunioni per lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli interventi e delle criticità;

- 3) monitorare l'attività tecnica professionale svolta dagli operatori anche mediante verifica dell'efficacia delle prestazioni assistenziali;
- 4) aggiornare gli archivi e la documentazione relativa al servizio.

Il Coordinatore dovrà possedere un titolo professionale idoneo quale la Laurea in Servizio Sociale.

Egli dovrà essere reperibile con telefono cellulare per tutto il periodo e l'orario di funzionamento del servizio.

E' competenza dell'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assistente Sociale del Comune, decidere in merito al progetto individuale, all'accesso, alla sospensione o alla cessazione delle prestazioni all'utente.

Art. 8 - OPERATORI ADDETTI ALL'ASSISTENZA E/O OPERATORI SOCIO/SANITARI
Tutte le prestazioni di cui all'art. 5 (Prestazioni), dovranno essere garantite dalla ditta affidataria tramite proprio personale qualificato, in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa in materia. Il possesso dei titoli richiesti dovrà essere opportunamente documentato all'Amministrazione Comunale.

Clausola sociale

Al fine di garantire continuità almeno parziale nell'erogazione del servizio, la ditta affidataria subentrante si impegna ad accogliere gli operatori dipendenti della società uscente, garantendo il rispetto delle condizioni di maggior favore per il lavoratore.

Gli operatori socio sanitari e/o operatori addetti all'assistenza garantiranno le prestazioni di cui all'art. 5 (Prestazioni), per l'attuazione di quanto previsto nello specifico progetto individuale approvato, documentando puntualmente quanto svolto (orario di servizio e prestazioni effettuate).

Gli operatori addetti all'assistenza dovranno inoltre collaborare con l'Assistente Sociale referente ed il Coordinatore in merito:

- alle verifiche ed alla eventuale ridefinizione degli obiettivi del progetto individuale;
- alla segnalazione di problemi, difficoltà, nuovi bisogni emergenti che potrebbero richiedere l'intervento di altri soggetti (medico, infermiere domiciliare, altri servizi territoriali);

Dovranno altresì partecipare attivamente alle riunioni periodiche di verifica dei progetti individuali. Nell'attuazione delle prestazioni, ciascun operatore incaricato dovrà avere cura di coinvolgere e non sostituirsi alla persona né ai familiari eventualmente presenti e attivi, tenendo sempre presenti le finalità del servizio.

Nello svolgere le proprie funzioni gli operatori devono rendere riconoscibile uno stile professionale, costituito tra l'altro da abbigliamento adeguato e da tesserino visibile di riconoscimento, recante qualifica lavorativa.

Art. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO

Gli operatori nell'espletamento del loro lavoro dovranno:

- attuare e rispettare quanto previsto dal piano assistenziale individuale nonché gli accordi e le indicazioni di lavoro forniti dall'assistente sociale referente e non sottostare a richieste di servizio da parte dell'utente che non siano state concordate e che non rientrino nel piano assistenziale individuale;
- rispettare gli obblighi sulla tutela della privacy e garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio di cui all'appalto;
- assolvere gli adempimenti necessari per la rilevazione delle ore lavorative svolte,
- avere attenzione relazionale non solo nei confronti del destinatario dell'intervento ma anche nei confronti dei familiari dello stesso;
- mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo.

Al personale è vietato:

- accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti, in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi;
- stipulare accordi privati extra orario lavorativo con gli utenti del servizio ai fini dell'esecuzione di prestazioni aggiuntive.

Art. 10 - MONTE ORE DI SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La ditta affidataria dovrà garantire n. 60 ore settimanali di servizio di assistenza domiciliare e n. 18 ore settimanali di servizio di coordinamento. In ragione di esigenze straordinarie e opportunamente documentate il monte ore mensile potrà, su disposizione dell'Ente, essere aumentato o diminuito fino ad un massimo del 20% su base annua.

Il servizio dovrà essere garantito 6 giorni su 7 lavorativi con orario che va dalle ore 7.30 alle 21.00 ed in casi eccezionali, nelle domeniche e festivi.

Art. 11 - IL REFERENTE AMMINISTRATIVO-ORGANIZZATIVO DELL'IMPRESA

La ditta affidataria, attraverso il proprio referente amministrativo-organizzativo, garantirà:

- l'organizzazione del servizio e la trasmissione della comunicazione di avvio dello stesso;
- la definizione degli orari di servizio e del lavoro degli operatori in base a quello definito nei progetti individuali approvati dal Comune (e quindi nelle fasce orarie specificamente previste in relazione alle necessità degli utenti);
- l'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permesso, malattia, nel rispetto delle necessità dell'utenza.
- opportune forme di verifica della puntualità e della presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti;
- la rendicontazione del servizio conformemente alle richieste dell'Amministrazione.

Art. 12 - ROTAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI DI ASSISTENZA

La ditta affidataria dovrà garantire la continuità e la qualità dei servizi assicurando tempestivamente la sostituzione dei propri dipendenti assenti per ferie, malattia e altre cause, garantendo altresì gli standard previsti dal progetto;

La ditta affidataria dovrà garantire la massima possibile continuità del servizio anche in ordine alla stabilità dello stesso operatore per ciascun caso in carico.

La rotazione o la sostituzione degli operatori potrà avvenire previa approvazione del Comune nei seguenti casi:

- su motivata richiesta dell'utente (oppure dell'operatore), qualora si verificassero gravi tensioni o incomprensioni;
- per il concentrarsi su un unico operatore di casi particolarmente difficili ed onerosi, tali da compromettere la qualità del lavoro;
- qualora la prestazione dell'operatore risultasse inadeguata.

Art. 13 - VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Eventuali modifiche dell'orario e/o della modalità di servizio determinate da situazioni impreviste e straordinarie, dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura della ditta affidataria, all'utente e/o ai familiari.

Art. 14 – DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

La ditta affidataria deve essere dotata di un sistema di controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. Al fine di documentare il servizio effettuato, la ditta affidataria deve disporre di un sistema di rilevazione automatizzata delle prestazioni e documentare le stesse con apposito riepilogo da trasmettere entro 15 giorni dalla chiusura del mese. Il Riepilogo dovrà prevedere la rendicontazione dell'orario svolto nel mese con il seguente tracciato:

giorno (lunedì, martedì, ecc) – data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm) – ora uscita (hh:mm)

- Tot. Ore di servizio (hh:mm) – Ore con i minuti – cognome e nome dell'operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente) – modalità di accesso (se con uso badge o con statino e firma, nei casi in cui non sia stato possibile utilizzare il badge).

Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente espresse sia in ore che in minuti.

Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico.

Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato.

Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull'attività del servizio.

Art. 15 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

La ditta affidataria si impegna ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel servizio di cui al presente atto. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti al servizio appaltato. La ditta affidataria dovrà comunicare al Comune l'oggetto, il programma e la durata dell'iniziativa, nonché il nominativo degli operatori che vi partecipano. Il Comune potrà effettuare verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse e/o alla partecipazione degli operatori.

Art. 16 - DPI (dispositivi di protezione individuale) E MATERIALE

Per la realizzazione del servizio di cui al presente appalto, la ditta/impresa aggiudicataria mette a disposizione degli operatori:

- 1) il materiale e i presidi necessari all'adeguato ed efficace svolgimento del servizio (guanti in lattice e camice personale per l'attuazione di servizi relativi all'igiene della persona e della casa, a tutela della salute dell'utente oltre che dell'operatore);
- 2) strumenti e attrezzi, che agevolino gli interventi di pulizia e di governo dell'alloggio.

Art. 17 - SPESE RIFERITE AL TRASPORTO

Gli spostamenti degli operatori dovranno essere garantiti dalla ditta affidataria che si avvarrà, allo scopo, dei necessari e adeguati mezzi. Nessun rimborso per le spese di trasporto è previsto a carico del Comune in quanto la tariffa oraria è da ritenersi onnicomprensiva per i trasporti all'interno del territorio del Comune di San Donà di Piave.

In casi particolari e per esigenze di servizio, gli operatori potranno utilizzare mezzi di trasporto messi a disposizione del Comune, previa autorizzazione del referente comunale del servizio.

Art. 18 - SERVIZIO ADDEBITABILE

Il compenso è corrisposto per l'effettiva prestazione resa dagli operatori come risultante dal sistema di rilevazione automatizzata delle prestazioni e documentato secondo le indicazioni fornite al precedente art. 14 ed in conformità alla durata della prestazione indicata nei piani individuali.

In caso di eccedenza della prestazione rispetto all'orario programmato si provvederà al riconoscimento solamente dell'attività resa in conformità all'orario prestabilito, salva specifica ed espressa autorizzazione dell'Assistente Sociale.

Il sistema dovrà essere in grado di fornire, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dei lavoratori, i tabulati delle prestazioni e delle presenze, così da consentire la fatturazione degli importi in base alle risultanze delle timbrature e garantire il monitoraggio della presenza degli operatori presso ciascun utente.

Nel totale delle ore fatturate sono compresi anche i tempi impiegati dal personale negli incontri mensili di verifica e di coordinamento con il Servizio Sociale.

Art. 19 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

- La ditta aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- La ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.
- Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- La ditta affidataria dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati.

Art. 20 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione della ditta affidataria non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune. Pertanto, il Comune non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri.

E' fatto obbligo per la ditta affidataria e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, con l'esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della ditta affidataria e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 21 - ASSICURAZIONE

La ditta affidataria è obbligata a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

- RCT per sinistro - € 2.500.000;
- RCT per persona - € 1.000.000;
- RCT per casa - € 500.000;

Art. 22 - TITOLARITA' DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dalla ditta affidataria per conto del Comune, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di San Donà di Piave. La ditta affidataria si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati. Il Responsabile del Procedimento risulta essere il Funzionario dei Servizi Sociali.

Art. 23 - SUB-APPALTO

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto, considerata anche la particolare fascia di persone fragili a cui il servizio è destinato

Art. 24 - CORRISPETTIVI

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.

Art. 25 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo l'art.113 del D.lgs. 163/2006. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006

Art. 26 - INADEMPIENZA, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della ditta agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà alla ditta mediante raccomandata A/R diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa (o 48 ore in casi ritenuti gravi dal Responsabile del Servizio Sociale). Trascorso inutilmente detti termini, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (inviando una raccomandata A/R);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti (anche cumulabili tra loro):

- a) Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 100,00.
- b) Disattesa delle indicazioni del servizio sociale nelle attività di designazione, sostituzione, rotazione degli operatori: € 200,00.
- c) Ingiustificata e mancata presa in carico dell'utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato: € 200,00.
- d) Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00.
- e) Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 500,00.
- f) Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00.
- g) Utilizzo di personale privo di titolo specifico: € 1.000,00.
- h) Mancata realizzazione della formazione e aggiornamento professionale annuale: € 400,00
- i) Elevato turn over degli operatori tali da non garantire una minima continuità assistenziale (nel caso in cui all'interno di un anno solare all'utente sia stato svolto il servizio da più di 5 operatori diversi): € 1.000,00.

La stazione appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La stazione appaltante, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In tal caso la Ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di risolvere il contratto con solo preavviso scritto inviato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata. La stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. previa comunicazione scritta all'appaltatore anche nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- cessione del contratto a terzi e/o subappalto del servizio;
- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicataria;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- in caso di successiva disponibilità di convenzione quadro Consip con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co.13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo previsto per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza bisogno di diffide formali.

L'Amministrazione Comunale procederà inoltre ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Art. 27 - RECESSO

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Autorità. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla

differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

Art. 28 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010, ART.3)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'Aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara CIG.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di San Dona' di Piave– Piazza Indipendenza 13, 30027 San Dona' di Piave (VE), entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

Art. 30 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il direttore dell'esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, provvede al rilascio dell'attestazione di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del d.p.r. 207/2010, prima del pagamento di ogni fattura

Art. 31 - SOSPENSIONI E RIPRESE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto potranno essere ordinate dal

Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dall' art. 308 del d.p.r. 207/2010 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore/Esecutore.

Art. 32- CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti, anche tecnici, che possano influire sull'esecuzione dell'oggetto del contratto e comunque qualora risulti che le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che potrà procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, con le modalità previste dall'Art. 313 del d.p.r. 207/2010.

L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 323 del d.p.r. 207/2010.

ART. 33 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula della convenzione mediante verbale di avvio dell'esecuzione del contratto art. 304 del d.p.r. 207/2010.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni, decorreranno i termini per la redazione del Certificato di avvenuta verifica di conformità nei casi previsti dall'art. 322 del d.p.r. 207/2010.

ART. 34 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' FINALE E RELATIVO CERTIFICATO:

All'ultimazione delle prestazioni, l'amministrazione eseguirà l'Attestazione di conformità finale, al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di attestazione di regolare esecuzione accerteranno altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il certificato di verifica di conformità verrà emesso non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il Certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il Certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore/Esecutore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso.

Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 35 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 36 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.